

STATUTO

**"SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IL GIARDINO DEL
SOLE ONLUS" - IN
LIQUIDAZIONE - IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEGONO SUPERIORE VA VIA
GIULIO CESARE 33

Numero REA: VA - 230144

Codice fiscale: 02095130122

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " all'atto
N. 141939/10293 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEL SOLE ONLUS".

La sede è fissata nel Comune di Venegono Superiore. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, purché in Italia.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

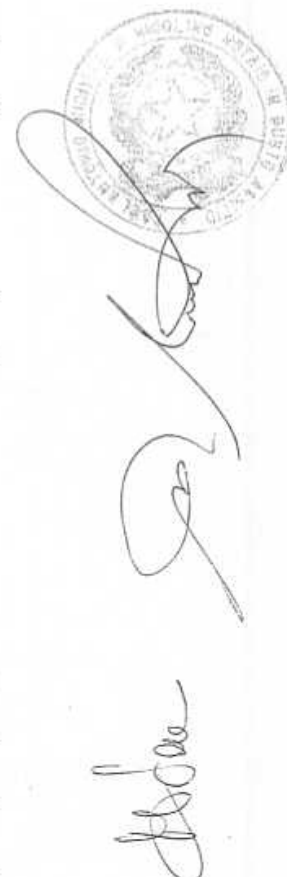
Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano, anche, tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 - Regime mutualistico



La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività di cui all'articolo 7 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 7.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società, può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione



A handwritten signature, possibly of a legal representative, written in dark ink.

autonoma di lavoratori non soci.

Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 7.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto principale ed in via prevalente le attività agricole nonché, in via subordinata, quelle artigiane, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da svolgersi principalmente



avvalendosi dell'attività dei soci cooperatori e delle
persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n.
381/1991:

- disabili psichici, sensoriali;
- ex degenti di istituti psichiatrici;
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
- condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- soggetti HIV positivi;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia
indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi,
nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) - prestare servizi a salvaguardia dell'ambiente come:

a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio di materie prime, secondarie e rifiuti destinabili al riciclo, al riuso o al reimpiego, previo trattamento, ai sensi della Legge Regionale 1 luglio 1993 n. 21 e secondo gli usi e consuetudini dei Comuni nei quali si svolge il servizio di raccolta differenziata;

b) il trattamento, anche parziale (selezione, riduzione volumetrica, aggiustatura, restauro), del materiale di cui sopra al fine della vendita e/o della valorizzazione economica;

c) servizi di custodia, organizzazione e manutenzione di piattaforme e centri di raccolta differenziata dei rifiuti;

4) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

5) - dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

6) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

7) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei



propri soci, ferma, comunque, di avvalersi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV

Soci

Art. 9 - Requisiti dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire e le persone giuridiche ed in particolare tutti coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e/o professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale.

Possono, altresì, essere soci tutti coloro che sono in grado collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione alla cooperativa è in ogni caso sempre finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve, inoltre, essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono, infine, essere ammessi come soci anche elementi



tecnicici ed amministrativi in numero strettamente necessario
al buon funzionamento della società.

Non possono, invece, mai essere ammessi come soci coloro che
esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
della cooperativa.

Almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della
cooperativa devono essere persone svantaggiate e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, gli stessi
devono essere soci della cooperativa.

Possano essere soci altresì coloro che in base alle proprie
esigenze o condizioni personali, familiari, o professionali
intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Possano essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui
all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che
prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori
volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei
soci, il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può
essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei
soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono
essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possano aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fisiche che persone giuridiche, e i titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Coloro che intendono essere ammessi come soci devono presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

La domanda dovrà necessariamente contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività che intende svolgere nella cooperativa;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere dovrà essere pari ad Euro 25,82;
- d) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- e) versamento della tassa di ammissione
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

- socio cooperatore prestatore di lavoro, o utente dei servizi,

- socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381,

- socio sovventore.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a Euro
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui agli articoli precedenti, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui agli articoli precedenti.



Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. In questo caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci



l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso in cui la deliberazione assembleare sia difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.



A second handwritten signature is located below the first one on the right side of the page.

Art. 13

E' vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Detto ammontare non dovrà comunque essere superiore al 75% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.



Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto.

Art. 15

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 16 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:



Handwritten signature and initials.

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- ovvero in caso di:
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
 - fusione o scissione;
 - revoca dello stato di liquidazione;
 - trasferimento della sede legale all'estero;
 - eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
 - modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia nei seguenti casi:
- se la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
 - se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.



data

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che, previa intimazione da parte degli amministratori, non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa,
- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- che venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;



[Handwritten signature]

- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- che sia divenuto inidoneo a svolgere l'opera conferita o in caso di perimento per causa non imputabile agli amministratori, della cosa dovuta;
- che si è obbligato all'atto del conferimento a trasferire la proprietà o altro diritto reale di godimento su un bene, se questo perisce prima che la proprietà o il diritto sia acquisito dalla cooperativa;
- che sia dichiarato fallito o che abbia subito una condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.
- nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità. Tale causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

soppravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di soppravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. Le deliberazioni devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Art. 20 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il dividendo e gli avanzi di gestione, il cui ammontare è definito dall'assemblea che approva il bilancio.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della



due

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c).

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 19 - Decadenza del socio

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due anni.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni ordinarie se prima non siano stati rimborsati almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Art. 21 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

sub-ingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 22

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.



Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari e ai soci persone giuridiche.

Art. 23

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

disciplina vigente.

Art. 24 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le persone fisiche o giuridiche che partecipano al raggiungimento degli scopi mutualistici mediante la sottoscrizione di quote ed il versamento di capitale a puro titolo di investimento.

L'organo amministrativo destinerà tali somme al finanziamento di programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo dell'impresa.

Ai soci sovventori spetta il pieno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ad ogni soci sovventore spetta un voto indipendentemente dal valore del proprio conferimento.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.



I soci sovventori possono essere nominati Presidenti e/o legali rappresentanti della cooperativa, tuttavia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci sovventori possono, altresì, essere nominati membri o Presidente del Collegio Sindacale, se esistente.

Il privilegio nella remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori, sia in sede di ripartizione annuale che in fase di liquidazione della cooperativa, opera in ogni caso in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle quote spettanti ai soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Condizioni per l'ammissione

1. L'organo amministrativo deve predeterminare il numero massimo dei soci sovventori che intende ammettere, tenendo presente che l'entità dei voti spettanti in assemblea ai soci finanziatori e sovventori non deve superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel formare tale conteggio l'organo amministrativo dovrà, quindi, tener conto che ai soci sovventori spettano un voto per ogni quota sottoscritta e che ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta.

2. Chiunque desideri acquisire la qualifica di socio sovventore dovrà farne domanda all'organo amministrativo



indicando il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, effettiva attività svolta, ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, numero di anni per il quale intende far parte della cooperativa, che non può essere inferiore a tre.

3. I soci sovventori non sono soggetti a verifica da parte dell'organo amministrativo dei requisiti soggettivi riferiti all'oggetto sociale della cooperativa.

4. A seguito di delibera di ammissione i soci sovventori vengono iscritti nel libro soci secondo le modalità in uso per i soci cooperatori, fermo l'obbligo per gli amministratori di inserire a margine del nominativo la categoria cui il socio appartiene.

Modalità di recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di



riserve divisibili ad esse spettanti ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le disposizioni dettate in materia di soci cooperatori con esclusione solo di quelle relative ai requisiti di ammissione, alle cause di incompatibilità e alle condizioni di trasferimento della quota, nonché quelle concernenti i soci finanziatori previste dal titolo V del presente statuto.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 25 - Soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, mentre non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 26 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

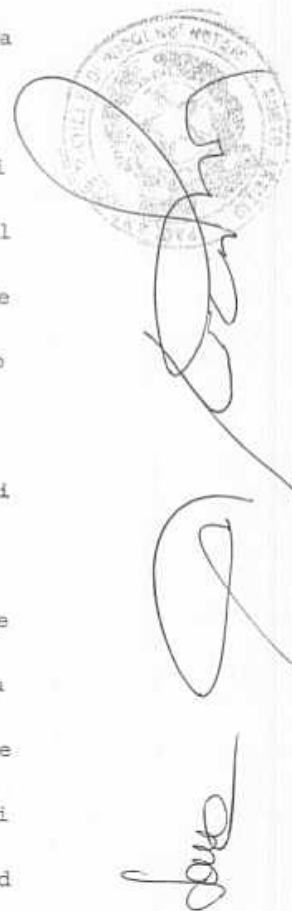
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota del capitale sociale.

I versamenti sulla quota sottoscritta dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati: quanto al 25%, all'atto della sottoscrizione e quanto alla parte restante nei termini da stabilirsi dell'organo amministrativo consiglio di amministrazione.

Art. 27 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

La quota da destinare ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad escludere o limitare il diritto di opzione stesso, in conformità con quanto previsto dal codice civile. Inoltre in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di sottoscrizione della quota, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo



articolo ad esse spettante, gli eventuali diritti patrimoniali o amministrativi eventualmente attribuiti al sottoscrittore della stessa in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta. A ciascun socio sovventore, tuttavia, non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti



ai soli soci finanziatori e sovventori. La deliberazione dell'assemblea di emissione della quota destinata ai soci finanziatori e sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle quote.

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le quote spettanti ai soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori .

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto .

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore e sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso



delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 28 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to a legal representative of the cooperative, written over the stamp and extending downwards.

applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00=. (venticinque/00) e non superiore ad Euro 10.000,00=. (diecimila/00);
- un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a Euro 25,82.= (venticinque/82) cadauna detenute dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- dalla riserva straordinaria;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la



[Handwritten signature]

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali,

- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

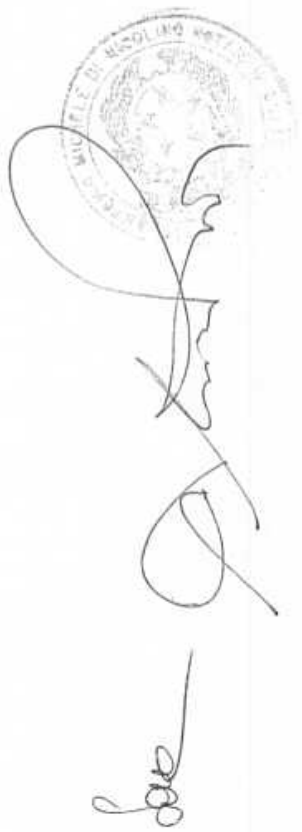
Art. 30

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia

A circular stamp from the Tribunale di Milano is visible on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature. Below the signature, there is a small, illegible handwritten mark.

previste dal Codice Civile.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla



copertura delle perdite.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 32 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

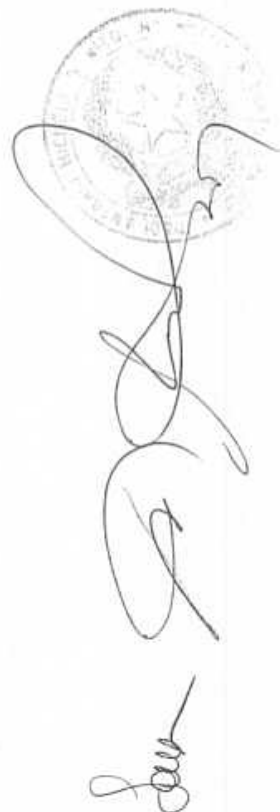


Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 33 - Destinazione dell'utile

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

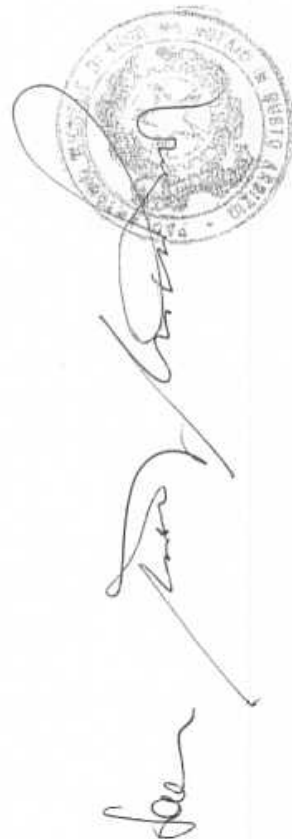
- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2545 quater del Codice Civile;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli



interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci cooperatori in base alle quote da questi ultimi detenute, analoga remunerazione spetta ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società Cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di



lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 34 - Trasferimento delle quote sociali

Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di

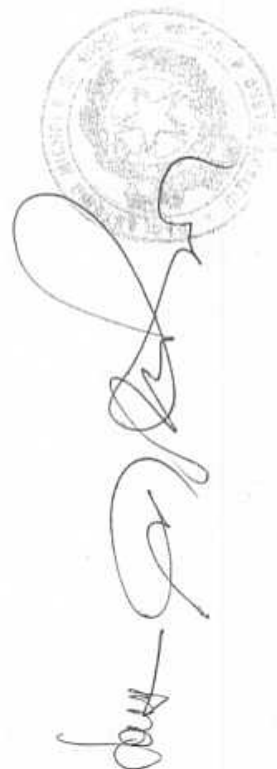


Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse; il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.
- ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la



propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art 41. Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 35 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 36 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso



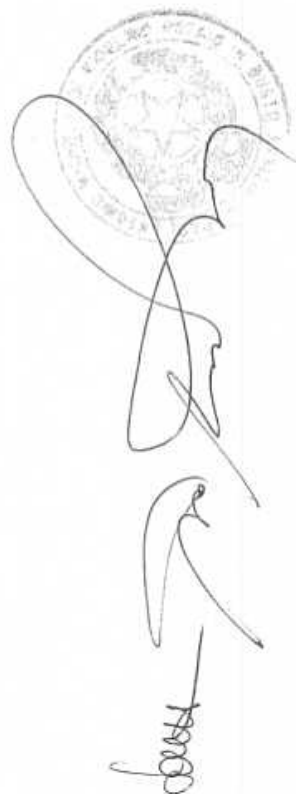
spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione che ne garantisca la ricezione, ivi compreso telefax e posta elettronica, e che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 25 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della richiesta

A circular stamp of the Tribunale di Milano is visible on the right side of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten signature in black ink.

stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

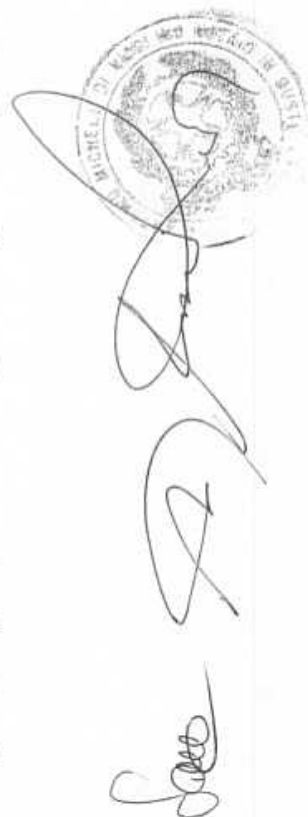
la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 37 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo



paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

8) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

9) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

10) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori;

12) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

14) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni



di partecipazione cooperativa.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 38 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

-in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 39 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del



Handwritten signature.

presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute, fino a un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, nell'ambito di ciascuna deliberazione assembleare, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 40 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there are two large, stylized handwritten signatures. Further down, there is a smaller, more legible handwritten signature.

presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa, è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal suo rappresentante comune, e dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di



partecipazione cooperativa competono i poteri di cui
all'articolo 6 L. n. 59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione
Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative
Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare
con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza
diritto al voto.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 41 - Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di
amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione
dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione,
l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di
amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo
determinato dai soci al momento della nomina, comunque non
superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori
spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti
per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio
sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi



Scus

membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 42 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di



Handwritten signature.

Handwritten signature.

amministrazione è necessaria la presenza effettiva della
maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,
firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale
deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per
l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai
poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici
incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono
essere delegati i poteri concernenti le materie indicate
dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il
consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma
collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della
decisione siano la remunerazione della prestazione
mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o
l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o
assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le



A handwritten signature, possibly reading 'G. Q.', written in dark ink.

A handwritten signature, possibly reading 'P. D.', written in dark ink.

- funzioni e la retribuzione;
- . h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- . i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- . l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- . n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- . o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- . p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori



* soci cooperatori nominati dall'assemblea.

. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
in carica all'atto della loro nomina.

Art. 43 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società
sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio,
al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a
qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
qualunque grado di giurisdizione.

. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può
delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un
membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad
impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le
sue mansioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 44 - Collegio sindacale



[Handwritten signature and initials over the stamp]

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale



dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

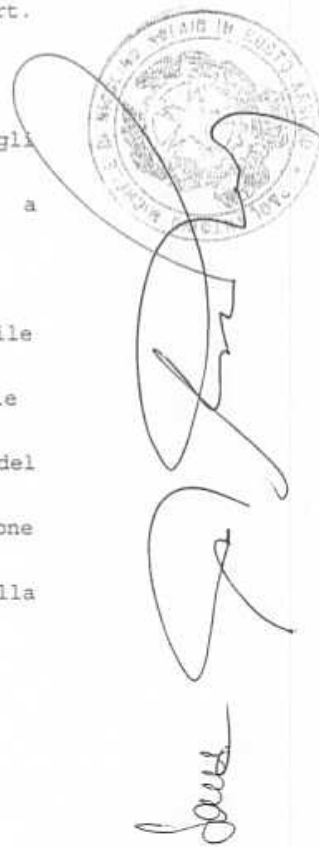
TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 45 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2545 duodecies C.C., nonché per la perdita del capitale sociale, il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno ovvero per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di

A circular stamp of the Tribunale di Milano is visible on the right side of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten signature in black ink.

scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 47 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno di due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il



Handwritten signature.

Handwritten signature.

diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

Art. 48 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 29, 30 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 31, 33 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

